

**Oggetto:**

Avvio del controllo successivo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi emanati dal comune di Bresso.

**Controllo successivo sulla regolarità amministrativa e contabile**

Il segretario comunale ha istituito un ufficio, composto da due persone, che si occuperà del controllo successivo della regolarità amministrativa e contabile sugli atti amministrativi adottati dal comune di Bresso.

Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile verrà effettuato sul 10% di questi atti amministrativi emanati dal comune:

- a) determinazioni;
- b) liquidazioni o fatture;
- c) autorizzazioni, comprese la denuncia di inizio attività e la segnalazione certificata di inizio attività;
- d) ordinanze;
- e) concessioni e contratti;
- f) deliberazioni di giunta e di consiglio comunale;
- g) decreti sindacali;
- h) accertamenti tributari;
- i) provvedimenti in autotutela;
- j) dichiarazioni delle relazioni di parentela fino al 4° grado, affinità fino al 2° grado e situazioni di convivenza presentate dai cittadini che richiedono un provvedimento o hanno rapporti contrattuali con il comune.

Gli atti amministrativi da controllare verranno selezionati in modo casuale da un programma informatico che permetterà di produrre una scheda di valutazione per ogni atto amministrativo selezionato, i verbali della fase di controllo degli atti e il referto da inviare alla corte dei conti.

Per la valutazione degli atti amministrativi saranno presi in considerazione questi indicatori:

- a) regolarità delle procedure seguite per l'emissione del provvedimento amministrativo;
- b) rispetto dei tempi procedurali previsti dalla normativa vigente per l'emissione dell'atto;
- c) rispetto delle norme inerenti alla trasparenza e alla privacy;
- d) rispetto della normativa vigente;
- e) rispetto delle norme regolamentari;
- f) conformità al programma di mandato;
- g) conformità al piano delle performance, agli atti di programmazione, alle circolari interne all'ente, al piano esecutivo di gestione e agli atti di indirizzo sottolineando la catena di senso dell'azione amministrativa;
- h) qualità dell'atto amministrativo: verifica dell'esistenza degli elementi essenziali dell'atto amministrativo<sup>1</sup>;
- i) competenza: verifica del fatto che il soggetto che adotta l'atto amministrativo, coincida con il titolare dell'azione amministrativa, indicato nel piano esecutivo di gestione approvato;

<sup>1</sup> Il soggetto, l'oggetto, la volontà e la forma se stabilita dalla normativa.

- j) affidabilità dell'atto amministrativo: verifica che gli eventuali riferimenti esterni all'atto quali per esempio allegati di ogni tipo, siano corretti, reperibili e protocollati se previsto per legge;
- k) rispetto dell'efficacia del provvedimento rispetto alle sue conseguenze giuridiche: verifica che l'atto evidenzi l'effettività delle conseguenze giuridiche e/o tecniche e/o economiche discendenti dal procedimento descritto nell'atto sotto controllo ossia deve esserci coerenza tra la spesa stabilita dall'atto e la destinazione delle risorse stabilite dalla programmazione di bilancio;
- l) efficienza e economicità del procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'atto amministrativo si deve verificare che l'atto sotto controllo evidenzi una sufficiente ricerca del minor impatto economico in termini di risorse finanziarie e/o umane e/o strumentali e che l'atto rispetti i principi generali dell'azione amministrativa in termini di imparzialità, proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza e che l'atto espliciti in modo chiaro e completo le motivazioni della decisione;
- m) eventuale indicazioni per l'opposizione/ricorso avverso l'atto amministrativo;
- n) conformità ai vincoli di finanza pubblica: verifica della presenza di attestazione del rispetto dei vincoli quantitativi generali e specifici disposti dalle normative vigenti in materia di finanza locale;
- o) pubblicità interna ed esterna: verifica del fatto che il provvedimento sia comunicato alle strutture dell'Ente interessate e pubblicato se previsto dalla legge e/o dalla regolamentazione interna;
- p) collegamento dell'atto ad un eventuale attività di rischio ai sensi del Piano di anticorruzione, in caso positivo elaborazione di misure di prevenzione.

Ad ogni indicatore verrà assegnata una valutazione scelta tra queste:

- a) patologia lieve: ricorre quando l'atto legittimo presenta profili di inopportunità, questa patologia viene segnalata nella relazione trimestrale complessiva;
- b) patologia severa: ricorre quando i vizi dell'atto amministrativo lo rendono illegittimo e quindi annullabile, ma sanabile e confermabile, o annullabile d'ufficio. Questa patologia viene immediatamente segnalata al responsabile del servizio che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune da seguire;
- c) patologia grave: ricorre quando i vizi dell'atto amministrativo ne comportano la nullità o l'inesistenza. Questa patologia viene immediatamente segnalata al responsabile del servizio che ha adottato l'atto, con l'indicazione delle misure correttive più opportune da seguire.

Le schede di valutazione con le eventuali direttive da seguire, verranno inviate ai dirigenti e alle posizioni organizzative.

Inoltre tutte le eventuali irregolarità riscontrate saranno comunicate ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, al consiglio comunale tramite il suo presidente e al sindaco.

Verrà redatta una relazione sui controlli svolti, sia semestrale che annuale che verranno inviate ai responsabili dei servizi con le eventuali direttive da seguire e ovviamente copia della documentazione sarà trasmessa al sindaco.

Ogni sei mesi sarà scritto un referto da inviare alla corte dei conti e per l'anno 2014 le scadenze sono il 31 marzo 2014 e il 30 settembre 2014.

### **Quadro normativo**

- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: «Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali».
- Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012: «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012».
- Legge n. 213 del 7 dicembre 2012: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa».